

POLITICHE AGRICOLE

Beatrice Pieraccioli

Nel periodo preso in esame sono state approvate tre leggi in materia di agricoltura, di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Due di esse intervengono su discipline vigenti apportandovi modifiche (l.r. 20/2023 e l.r. 40/2023) mentre nell'altro caso si tratta di un intervento nuovo che ridisegna la materia abrogando la normativa esistente (l.r. 36/2023).

Si evidenzia che tutte e tre le proposte di legge sono di iniziativa di Giunta.

1. LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2023, N. 20 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE IN TOSCANA. MODIFICHE ALLA L.R. 30/2003)

L'agricoltura sociale rappresenta un'occasione importante per lo sviluppo dell'agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell'attività agricola, consentendo di soddisfare i bisogni della collettività con ricadute positive non solo per coloro che vivono nelle aree rurali interessate, ma anche per tutti i possibili fruitori dei servizi prestati.

In tale ottica è stata emanata la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003) volta ad adeguare la legislazione regionale a quanto disposto a livello statale dalla legge 141/2015 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), con cui il legislatore nazionale ha individuato le attività definibili di agricoltura sociale ed i soggetti legittimati a svolgerle, affidando alle Regioni il compito di istituire l'elenco degli operatori di agricoltura sociale, al fine di favorire il loro riconoscimento e sviluppare l'integrazione delle attività sociali sul territorio. Alla legge statale ha fatto seguito il decreto ministeriale 12550/2018, con il quale sono stati definiti requisiti minimi e modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

La legge 141/2015 è stata emanata in ordine a una materia di competenza esclusiva statale, quale la "determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (articolo 117, comma 2, lettera m), Costituzione). In tal senso, la legge regionale, pur in una materia di competenza esclusiva come l'agricoltura (articolo 117, comma 4, Costituzione), deve adeguarsi alle disposizioni statali, nel rispetto della norma costituzionale citata.

Con la legge regionale 20/2023, si intende dunque, nel rispetto del quadro normativo nazionale, disciplinare lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale in Toscana. Contestualmente si interviene sulla legge regionale 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana) per eliminare tutti i riferimenti alle attività sociali e di servizio per la comunità (agli articoli 1, 2, 14 e 17), che non potranno essere più

svolte nell'ambito delle attività agrituristiche, ma dovranno conformarsi alla nuova disciplina sull'agricoltura sociale.

Le attività di agricoltura sociale sono definite all'articolo 1 quali quelle volte all'inserimento socio-lavorativo dei disabili, dei soggetti svantaggiati e dei minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative; progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, alla diffusione della conoscenza del territorio, come ad esempio iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

I soggetti legittimati all'esercizio delle suddette attività sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile in forma singola ed associata e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381¹ il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente.

Le Fattorie sociali saranno inoltre caratterizzate da un segno distintivo con la dicitura "Fattoria sociale – Regione Toscana" e gli operatori saranno inseriti in un elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale gestito tramite il sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Per poter essere iscritti all'elenco, gli operatori di agricoltura sociale devono essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita o da frequenza ad un corso per operatore di fattoria sociale con verifica dell'apprendimento. L'iscrizione nell'elenco è inoltre subordinata a due tipi di adempimenti ovvero alla presentazione della Documento Unico amministrativo (DUA) e della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale sono utilizzati gli edifici ad uso abitativo e i manufatti o gli annessi agricoli già esistenti dell'azienda agricola mentre è ammessa la realizzazione di nuovi nel rispetto dell'articolo 70 e 73 della legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio).

Nell'ambito delle attività di agricoltura sociale possono essere somministrati pasti, alimenti e bevande, ma soltanto nei confronti dei destinatari delle attività stesse e le attività possono svolgersi anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari della fattoria sociale.

L'attività di vigilanza e controllo è demandata ai comuni, che sono tenuti ad effettuare annualmente un controllo a campione sul dieci per cento delle fattorie sociali presenti sul loro territorio; la legge prevede le sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa: in caso di reiterate violazioni il comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.

¹ Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

La legge istituisce anche la cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale, che sarà disciplinata con deliberazione di Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge; la cabina ha fra i suoi compiti quello di monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale e di raccolta e valutazione delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale. Sulla base di tali dati la Giunta presenterà, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alla commissione consiliare competente.

Infine è prevista l'adozione di un regolamento di attuazione con cui verranno disciplinati in particolare le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze professionali e formative degli operatori, le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco e per l'utilizzo del contrassegno.

La legge nasce dalla proposta di legge 142, che è stata esaminata ed approfondita da un gruppo di lavoro tecnico-politico che, dopo aver analizzato tutte le osservazioni pervenute dalle consultazioni e i rilievi espressi nelle schede di legittimità e fattibilità, ha riformulato alcune parti della proposta di legge. Il testo a fronte è stato inviato a tutti i componenti della commissione e successivamente sottoposto a votazione.

In aula sono stati presentati alcuni emendamenti ed è stata avanzata la richiesta di un rinvio in commissione per consentire un'istruttoria più approfondita, soprattutto per un emendamento della opposizione con implicazioni sul bilancio e privo di quantificazione degli oneri e copertura finanziaria.

La proposta di legge 142 è stata pertanto rinviata in commissione e nella seduta sono stati approvati tre emendamenti mentre l'emendamento della opposizione è stato respinto per mancanza di copertura finanziaria.

La proposta di legge è stata approvata all'unanimità sia in commissione che in aula.

2. LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2023 N. 36 (NORME IN MATERIA DI CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEL TARTUFO E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFICOLO TOSCANO)

Altro significativo intervento legislativo approvato dalla Seconda Commissione consiliare è costituito dalla legge regionale 36/2023 con cui si intende rivedere le vigenti norme regionali relative alla cerca e alla raccolta dei tartufi e alla valorizzazione del patrimonio tartufigeno, per adeguarle alle nuove esigenze del settore e al mutato contesto normativo.

La legge regionale 36/2023 abroga dunque la disciplina attualmente vigente (l.r. 50/1995 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni") dettando una disciplina sostitutiva relativamente alla cerca, raccolta e coltivazione del tartufo.

Con tale intervento normativo la Regione esplica la propria competenza legislativa concorrente in materia di “valorizzazione dei beni ambientali” (sentenze Corte costituzionale 212 del 2006 e 167 del 2009) come tale soggetta al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (articolo 117, terzo comma, Costituzione).

La legge statale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) si pone quindi come legge-quadro nei confronti della legislazione regionale.

Rispetto alla normativa esistente, con la legge regionale 36/2023 si introducono le seguenti novità: si inseriscono le definizioni; si chiariscono i ruoli della Regione e dei comuni; si definiscono meglio le modalità e i luoghi ove esercitare le attività di cerca e raccolta dei tartufi; si aggiorna il calendario di raccolta ai nuovi cambiamenti climatici, ferma restando la finalità di tutela e conservazione delle aree tartufigene; si introduce, per il conseguimento dell'idoneità alla cerca e alla raccolta un percorso formativo con esame finale; si rivedono gli istituti del riconoscimento di tartufaia naturale controllata e quello della tartufaia coltivata, specificando le procedure per il riconoscimento, le regole da seguire all'interno di dette aree e introducendo limiti alle dimensioni della tartufaia naturale controllata. Tali limiti sono introdotti al fine di evitare “una eccessiva compressione del principio fondamentale della libertà di raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati” e contemperano così il diritto alla libera ricerca con il rispetto del diritto alla raccolta riservata ai proprietari del fondo (sentenza Corte costituzionale 167/2009); si introduce il nuovo istituto dell'area addestramento cani da tartufo; si prevede un regolamento di attuazione della legge regionale; si aggiorna la disposizione finanziaria per gli interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartufigeno anche per tener conto della sopravvenuta normativa in materia di contabilità finanziaria.

Infine si stabilisce che le nuove norme si applichino soltanto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da quel momento è abrogata la legge attualmente vigente.

La Commissione nella seduta di illustrazione della proposta di legge ha deciso di istituire un gruppo di lavoro tecnico-politico per analizzare tutte le osservazioni pervenute sia dalle consultazioni sia dalle schede di legittimità e di fattibilità. Il testo iniziale ha subito modifiche sostanziali frutto del recepimento di osservazioni emerse durante le consultazioni, approvazione di emendamenti e recepimento di osservazioni contenute nelle schede di legittimità e fattibilità. Anche la norma finanziaria è stata riscritta in quanto la proposta era stata presentata nel 2022 per cui andava adeguata al bilancio 2023-2025.

La proposta di legge è stata approvata a maggioranza in commissione.

In aula è stato illustrato l'iter seguito dalla commissione per arrivare al voto del testo di legge e preannunciato un ordine del giorno collegato con il quale si

impegna la Giunta a reperire ulteriori risorse, ad aggiornare l'elenco dei comuni ricompresi nelle zone di provenienza del tartufo, ad aggiornare la mappatura delle aree tartufigene e a costituire un tavolo di confronto. L'ordine del giorno è stato approvato a maggioranza, così come è stata approvata a maggioranza la legge.

3. LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2023 N. 40 (CONCESSIONE A SCOPO DI PESCA DILETTANTISTICA ALLE ASSOCIAZIONI DEI PESCATORI. MODIFICHE ALLA L.R. 7/2005)

La legge in esame è volta ad introdurre nell'ordinamento regionale, mediante una modifica della disciplina regionale della pesca nelle acque interne (l.r. 7/2005²) la possibilità di dare in concessione alle associazioni piscatorie le attività di pesca dilettantistica al fine di assicurare un migliore presidio dei corpi idrici di interesse per la pesca.

La Regione Toscana nell'esercizio delle attività di gestione delle acque interne, della fauna ittica e della pesca sportiva si è avvalsa, in applicazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 7/2005, delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'apposito elenco regionale. La collaborazione instaurata ha prodotto effetti positivi, non solo dal punto di vista dell'efficacia nello svolgimento delle funzioni affidate ma anche in termini di valorizzazione e promozione delle acque interne regionali e del territorio ad esse connesso, sia per la presenza capillare sul territorio che in considerazione della naturale vocazione del mondo associazionistico allo svolgimento delle attività anche tramite azioni di animazione territoriale.

Al fine di assicurare un miglior presidio dei corpi idrici di interesse per la pesca in relazione alla tutela della fauna ittica ed alla promozione dell'attività alieutica, si introduce nell'ordinamento regionale la possibilità di dare in concessione alle associazioni le attività di pesca dilettantistica.

La concessione è rilasciata a titolo gratuito per una durata non superiore a dieci anni previo svolgimento di procedure selettive idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia. La durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca sono fissati nel disciplinare di concessione. Lo schema di disciplinare è approvato dalla Giunta regionale.

Nel corso dell'iter istruttorio, durato più di un anno, sono state introdotte numerose modifiche al testo iniziale della proposta di legge tenuto conto delle osservazioni contenute nella scheda di legittimità e delle osservazioni emerse durante le consultazioni. Un gruppo di lavoro Consiglio-Giunta è stato incaricato di riformulare il testo integrandolo con alcuni emendamenti tra cui uno particolarmente significativo e dibattuto con cui si è stabilita la possibilità di dare in concessione non più del quindici per cento delle acque interne di interesse per

² Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

la pesca dilettantistica. Altri emendamenti sono stati presentati in aula ed hanno riguardato l'introduzione di una verifica periodica da parte dell'ufficio competente relativamente al rispetto di quanto indicato nel disciplinare di concessione ed alla eventuale revoca della medesima in caso di gravi negligenze ed inadempienze. Inoltre è stata introdotta una esenzione dal pagamento della tessera associativa e del tesserino autorizzativo non solo per i minori di anni dodici ma anche per coloro che hanno compiuto settanta anni.

La legge è stata approvata in commissione ed in aula a maggioranza.

4. CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE

L'attività legislativa del periodo in esame, in tema di agricoltura, suggerisce una riflessione di carattere generale.

Sono mutati i termini di contesto legislativo, sia ovviamente dai tempi della nascita dell'istituto regionale, sia anche dall'entrata in funzione del nuovo Titolo Quinto della Costituzione (nel 2002), che modificò, ampliandole di gran lunga, le competenze legislative regionali.

Oggi si può dire che non esistano più materie in cui il legislatore regionale non abbia ancora esercitato la sua competenza. Si deve piuttosto segnalare che gli interventi in materie già disciplinate, non sono di importanza marginale, di mero aggiornamento, quanto piuttosto, come nei casi considerati in questo rapporto, interventi che riscrivono la regolazione di interi settori.

Si veda infatti la disciplina delle fattorie sociali (l.r. 20/2023) che istituisce questa nuova realtà, regolando in modo innovativo gli interventi di agricoltura sociale previsti da norme precedenti, che vengono abrogate.

Lo stesso dicasi per la legge regionale 36/2023 che abroga la precedente legge sui tartufi, dettando una normativa nuova, pur nel contesto di una legge quadro statale esistente, normativa volta ad accogliere più mature esigenze di valorizzazione di una risorsa naturale.

La legge regionale 40/2023, in materia di pesca, introduce la possibilità di dare in concessione corpi idrici alle associazioni di pesca dilettantistica. Interviene con questo nuovo istituto al fine di favorire un migliore e più efficace presidio dei corpi idrici stessi.

Come si vede dunque, si tratta comunque di interventi legislativi decisamente rilevanti nel disciplinare nuovi aspetti e nuove esigenze determinatisi nell'ambito di materie in cui il legislatore regionale era già intervenuto.